

Attraversamenti di frontiera

All'inizio della prima sosta, indica manualmente il simbolo del paese d'ingresso dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dell'UE.

Questa prima sosta deve avvenire nel punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o immediatamente dopo averla attraversata.

Se attraversi la frontiera di uno Stato membro dell'UE su una nave traghetto o su un convoglio ferroviario, devi inserire il simbolo del paese nel porto o nella stazione di arrivo.

Luogo di inizio/termine giornaliero

Devi inserire il simbolo dei paesi in cui è iniziato e terminato il periodo di lavoro giornaliero.

Utilizzo del commutatore di modalità

Se sei soggetto al regolamento sull'orario di lavoro dei conducenti di veicoli per il trasporto di merci o passeggeri, devi utilizzare il tachigrafo in modo corretto per registrare tutte le attività.

Trasporto passeggeri Si applica la «regola dei 12 giorni».

In determinate circostanze, il periodo di riposo settimanale può essere posticipato alla fine del 12° giorno per i conducenti che effettuano un viaggio internazionale singolo.

Se il veicolo è dotato di un tachigrafo analogico, questa eccezione non si applica.

Il riposo va effettuato come segue:

- almeno 45 ore prima della tratta;
- almeno un riposo settimanale normale e un riposo settimanale ridotto consecutivi (69 ore), o due periodi di riposo settimanale normali (45 ore + 45 ore), dopo la tratta.

Se osservi il periodo di riposo settimanale ridotto, la riduzione deve essere compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto collegato a un altro periodo di riposo entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga.

Veicoli con equipaggio singolo: tra le 22:00 e le 6:00 puoi guidare solo per un massimo di 3 ore senza pausa.



Autorità europea del lavoro

Landererova 12, 811 09
Bratislava (Slovacchia)
info@ela.europa.eu

www.ela.europa.eu



Per ulteriori informazioni consultare il portale «Your Europe»

© Autorità europea del lavoro, 2022

Né l'Autorità europea del lavoro (ELA) né chiunque agisca per conto dell'ELA è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute nel presente documento.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi utilizzo o riproduzione di foto o altro materiale che non rientri nei diritti d'autore dell'ELA, è necessario richiedere l'autorizzazione direttamente ai titolari dei diritti d'autore.

Diritti d'autore sulle immagini: © iStock.com/Hilch

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022

Print ISBN 978-92-9464-887-7 doi:10.2883/47083 HP-03-22-128-IT-C

PDF ISBN 978-92-9464-884-6 doi:10.2883/700077 HP-03-22-128-IT-N

HP-03-22-128-IT-C

Autorità europea del lavoro

Norme sui periodi di guida e di riposo



Norme relative ai tempi di riposo



Periodo di riposo giornaliero normale

Un periodo di riposo giornaliero normale è di almeno 11 ore.

È possibile suddividerlo in due periodi:

1. un periodo di almeno 3 ore senza interruzione e
2. un periodo di almeno 9 ore senza interruzione.

Periodo di riposo giornaliero ridotto

Inferiore a 11 ore ma di almeno 9 ore. Possono essere effettuati al massimo tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.

Devi aver effettuato un periodo di riposo giornaliero nell'arco delle 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Un nuovo periodo di 24 ore comincia quando si ricomincia a lavorare dopo un periodo di riposo giornaliero o settimanale valido.

Riposo giornaliero in caso di multipresenza

In caso di multipresenza devi aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Ciò vale per ciascun conducente.

Riposo settimanale

Un periodo di riposo settimanale normale è di almeno 45 ore. Un periodo di riposo settimanale ridotto è inferiore a 45 ore ma almeno di 24 ore.

Il riposo settimanale deve iniziare non oltre 144 ore (6 x 24 ore) successive al precedente periodo di riposo settimanale.

In 2 settimane consecutive (da lunedì a domenica) devi prendere almeno:

- due periodi di riposo settimanale normali (minimo 45 ore ciascuno); oppure
- un periodo di riposo settimanale normale (minimo 45 ore) e un periodo di riposo settimanale ridotto (minimo 24 ore).

Se osservi il periodo di riposo settimanale ridotto, la riduzione deve essere compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto collegato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore entro il termine della terza settimana, successiva a quella in cui ha avuto luogo la riduzione.

Norme relative ai tempi di guida

Tempo di guida giornaliero

Massimo 9 ore. Puoi superare le 9 ore, ma non più di due volte alla settimana e fino a un massimo di 10 ore.

Guida settimanale/quindicinale

Massimo 56 ore in una settimana. Non più di 90 ore in due settimane.

Interruzione

Dopo 4,5 ore di guida devi osservare un'interruzione di almeno 45 minuti (a meno che non inizi un periodo di riposo).

L'interruzione può essere suddivisa in due parti e deve essere osservata durante il periodo di guida di 4,5 ore. L'interruzione può essere suddivisa come segue:

1. una prima parte di almeno 15 minuti e
2. una seconda di almeno 30 minuti.

Ulteriori norme di riposo settimanale introdotte dal Pacchetto mobilità il 20 agosto 2020

Se non puoi effettuare il riposo settimanale normale nel veicolo

- Il datore di lavoro deve pagare un alloggio idoneo dotato di adeguate attrezzature per il riposo e servizi igienici appropriati.
- Il datore di lavoro deve consentire il ritorno, entro ciascun periodo di 3 o 4 settimane consecutive (a seconda se tu abbia o meno usufruito di due riposi settimanali ridotti consecutivi), in uno dei due luoghi seguenti per effettuare il riposo settimanale normale:
 1. sede di attività del datore di lavoro nello Stato membro dell'UE di stabilimento in cui risiedi normalmente; oppure
 2. proprio luogo di residenza se diverso dalla sede del datore di lavoro.

Se effettui trasporti internazionali di merci:

- puoi osservare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi all'estero, a condizione che nel corso di quattro settimane consecutive effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale;
- almeno due di questi periodi di riposo devono essere periodi di riposo settimanale normali;
- dopo due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi il datore di lavoro deve organizzare il lavoro in modo da consentirti il ritorno a uno dei luoghi di cui alla sezione precedente (punti 1 e 2), nella settimana successiva al periodo di riposo settimanale normale di oltre 45 ore effettuato a compensazione;
- la compensazione deve essere goduta immediatamente prima del riposo settimanale normale della settimana successiva.



Interruzioni di traghetti/treni

Un periodo di riposo settimanale normale o ridotto può essere interrotto se accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario.

- È consentito un massimo di due interruzioni, per non più di un'ora in totale.

Durante questo periodo di riposo settimanale ridotto devi avere accesso a una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Tale eccezione si applica ai periodi di riposo settimanale normali solo se la durata prevista della tratta è di almeno otto ore e se hai accesso a una cabina letto.

Non puoi trascorrere una parte del riposo settimanale normale nel veicolo prima dell'imbarco sulla nave traghetto/sul convoglio ferroviario e/o dopo lo sbarco.